



ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLA SARDEGNA  
"G. Pegreffi"  
SASSARI  
Tel. 079/275040 - Fax 079/2856119

## STATUTO

### **Art. 1 NATURA**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "*Giuseppe Pegreffi*", di seguito indicato anche IZS, con sede legale a Sassari in via Duca degli Abruzzi n. 8, è ente sanitario di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, gestionale e tecnica ed opera nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale come strumento tecnico-scientifico dello Stato e della Regione, posto sotto la vigilanza amministrativa della Giunta Regionale.
2. Il presente statuto è predisposto ai sensi della L.R. 4 agosto 2008 n.12, che disciplina il riordino dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna "*Giuseppe Pegreffi*" in conformità al Decreto Legislativo 30.06.1993 n. 270, nonché secondo i principi del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n.502, e ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165.

### **Art. 2 FINALITA' ISTITUZIONALI E COMPITI GENERALI**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna garantisce alle ASL, secondo le indicazioni della programmazione regionale, le prestazioni e la collaborazione necessaria per l'espletamento delle funzioni veterinarie a tutela della sanità umana ed animale, della qualità sanitaria dei prodotti di origine animale e dell'igiene delle produzioni zootecniche. Garantisce, inoltre, le competenze sanitarie attribuite all'Istituto con D.M. del 27 febbraio 2008 relativo ai compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale.

2. L'Istituto effettua le prestazioni previste da contratti e convenzioni stipulati nell'ambito delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 6 e all'art. 5, comma 1 del Decreto Legislativo n. 270 del 1993.
3. L'Istituto svolge ogni altra attività prevista da disposizioni di leggi statali e regionali, nonché da norme comunitarie.

### **Art. 3 COMPITI**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna svolge attività di ricerca scientifica sperimentale veterinaria, di accertamento dello stato sanitario degli animali e di salubrità dei prodotti di origine animale.
2. La Regione definisce nella programmazione sanitaria gli obiettivi generali, le priorità e l'indirizzo per l'attività dell'Istituto, prevedendo inoltre le modalità di raccordo con i dipartimenti di prevenzione delle ASL, con l'Agenzia Regionale della Sanità, con l'Agenzia Regionale per la protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS), nonché con le istituzioni o aziende di sviluppo e di ricerca sperimentali zootecniche presenti sul territorio regionale.
3. L'IZS della Sardegna, conformemente a quanto stabilito dal Decreto Legislativo n. 270 del 1993 e dal Decreto Ministeriale n. 190 del 1994, provvede in via primaria ai seguenti compiti:
  - a) ricerca sperimentale sulla eziologia, patogenesi e profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali;
  - b) servizio diagnostico delle malattie degli animali e delle zoonosi;
  - c) accertamenti analitici e supporto tecnico-scientifico ed operativo necessari alle azioni di polizia veterinaria e all'attuazione dei piani di profilassi, risanamento ed eradicazione;
  - d) ricerca in materia di igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche e supporto tecnico-scientifico ed operativo per le azioni di difesa sanitaria e di miglioramento delle produzioni animali;
  - e) supporto tecnico-scientifico ed operativo all'azione di farmaco-vigilanza veterinaria;
  - f) sorveglianza epidemiologica nell'ambito della sanità animale, igiene delle produzioni zootecniche, igiene degli alimenti di origine animale, anche mediante l'attivazione di centri epidemiologici;
  - g) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sugli alimenti di origine animale e di origine non animale;
  - h) esecuzione degli esami e delle analisi necessari all'attività di controllo sull'alimentazione animale;

- i) studio e sperimentazione di tecnologie e metodiche necessarie al controllo sulla salubrità degli alimenti di origine animale e dell'alimentazione animale;
- j) formazione del personale specializzato nel campo della zooprofilassi, anche presso istituti e laboratori di paesi esteri;
- k) attuazione di iniziative statali o regionali, anche in collaborazione con l'università per la formazione, l'aggiornamento e la specializzazione di veterinari e di altri operatori;
- l) effettuazione di ricerche di base e finalizzate per lo sviluppo delle conoscenze nell'igiene e sanità veterinaria, secondo programmi e anche mediante convenzioni con università e istituti di ricerca italiani e stranieri, nonché su richiesta dello Stato, di Regioni ed enti pubblici e privati;
- m) cooperazione tecnico-scientifica con istituti, anche esteri, del settore veterinario;
- n) elaborazione ed applicazione di metodi alternativi all'impiego di modelli animali nella sperimentazione scientifica in collaborazione con l'università;
- o) informazione, promozione, consulenza e assistenza ai soggetti istituzionali preposti per la bonifica zoonosanitaria e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico e nutrizionale delle produzioni animali;
- p) attività di supporto tecnico-scientifico e di ricerca nell'ambito della sicurezza alimentare;
- q) produzione, commercializzazione e distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e utili all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria, su incarico dello Stato e della Regione;
- r) attività di supporto tecnico, scientifico e di ricerca nell'ambito del benessere animale;
- s) assolvimento di ogni altro compito di interesse veterinario che gli venga demandato dalla Regione o dallo Stato, compresa la collaborazione con gli uffici veterinari ministeriali per gli adempimenti comunitari (UVAC) e i Posti Ispezione Frontaliera (PIF);
- t) assolvimento delle competenze sanitarie attribuite all'Istituto con D.M. del 27 febbraio 2008 relativo ai compiti di controllo ufficiale in materia di analisi chimiche, microbiologiche e radioattive su alimenti di origine vegetale;
- u) informazione e consulenza sanitaria agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zootiatrica.

#### 4. L'IZS della Sardegna:

- l. opera come strumento tecnico-scientifico e di supporto operativo della Regione nell'ambito dei piani nazionali per la profilassi delle epizootie

nonché nell'ambito dei piani di risanamento, miglioramento ed incremento della zootecnia e delle produzioni disposti dalla Regione.

- II. Contribuisce al funzionamento dell'Osservatorio Epidemiologico Veterinario Regionale (OEVR), anche tramite proprio personale tecnico.
- III. è integrato nel Sistema Informativo Sanitario Integrato Regionale (SISAR).
- IV. E' Centro di Referenza Nazionale per le seguenti tematiche:
  - Produzioni Biologiche (Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2002 – Decreto del Ministero della Salute 4 agosto 2011);
  - Echinococcosi idatidiosi (Decreto del Ministero della Salute 8 maggio 2002);
  - Mastopatie degli ovini e dei caprini (Decreto del Ministero della Salute 30 maggio 2003).

#### **Art. 4**

#### **ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è articolato nella sede centrale di Sassari, nelle sedi territoriali di Cagliari, Nuoro, Oristano e nei centri operativi di Tortolì e Olbia.
2. L'istituzione di nuove sedi territoriali o l'eventuale soppressione di quelle già esistenti è soggetta a formale atto di approvazione della Giunta regionale.
3. L'organizzazione funzionale dell'Istituto, il funzionamento del collegio di direzione, del consiglio dei sanitari e le procedure di formazione degli strumenti di programmazione sono stabiliti dal regolamento aziendale predisposto in analogia all'atto aziendale di cui all'art. 9, comma 3 della legge regionale n. 10 del 2006, nel rispetto dei seguenti principi:
  - a) l'organizzazione centrale e territoriale garantisce, secondo criteri di economicità di gestione, l'erogazione delle prestazioni e dei servizi individuati dalla programmazione regionale e le relazioni con le Aziende Sanitarie Locali (ASL);
  - b) l'organizzazione prevede regolari consultazioni con le organizzazioni dell'utenza e dei consumatori sulla programmazione e sull'attività.
4. I centri di referenza nazionali riconosciuti presso l'IZS della Sardegna svolgono funzioni di ricerca e di assistenza tecnica nell'ambito della rete nazionale ed internazionale per la salute veterinaria, contribuiscono allo sviluppo della cooperazione tecnico-scientifica con le altre istituzioni veterinarie e sanitarie e dipendono gerarchicamente e strutturalmente dall'Istituto.

## **FINANZIAMENTO, PATRIMONIO, GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

### **Art. 5 FINANZIAMENTO**

1. Ai sensi dell'articolo 6 del Decreto Legislativo n. 270 del 1993, il finanziamento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna è assicurato:
  - a) dallo Stato, a norma delle leggi vigenti;
  - b) dalla Regione e dalle ASL per le prestazioni poste a carico delle stesse;
  - c) dalle ASL con le quote degli introiti derivanti dai contributi riscossi per le prestazioni di ispezione e controllo sanitario;
  - d) dai proventi diversi disciplinati con provvedimenti regionali.
2. Il finanziamento dell'IZS è inoltre assicurato:
  - a) da finanziamenti statali e regionali per l'erogazione di servizi e compiti aggiuntivi a quelli menzionati all'articolo 3;
  - b) da contributi di enti pubblici e privati, organizzazioni ed associazioni interessati alla difesa sanitaria del patrimonio zootecnico e al miglioramento e controllo delle produzioni zootecniche e alimentari;
  - c) dai redditi del proprio patrimonio;
  - d) dagli utili derivanti dalle attività di produzione;
  - e) dagli introiti per la fornitura di servizi, per l'erogazione di prestazioni a pagamento e per la fornitura dei servizi di informazione e consulenza sanitaria agli allevatori per la bonifica zoonosanitaria degli allevamenti e per lo sviluppo ed il miglioramento igienico delle produzioni animali attuati nell'ambito dei servizi di assistenza zoiatrica, tenuto conto delle disposizioni di legge in materia di esami a pagamento;
  - f) da ogni altra entrata percepita dall'Istituto.

### **Art. 6 PATRIMONIO**

1. Il patrimonio dell'Istituto è costituito dai beni posseduti alla data di entrata in vigore della presente legge e da quelli che, per donazione o per altro titolo, pervengono all'Istituto medesimo.

2. In caso di cessazione dell'Istituto, il patrimonio viene trasferito alla Regione Autonoma della Sardegna.

#### **Art. 7**

### **GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA E PATRIMONIALE**

1. La gestione economica, finanziaria e patrimoniale dell'Istituto è disciplinata dalle norme della legge regionale 24 marzo 1997, n. 10 (Norme in materia di programmazione, contabilità, contratti e controllo delle aziende sanitarie regionali, modifiche alla legge regionale 26 febbraio 1995, n. 5 e abrogazione della legge regionale 8 luglio 1981, n. 19) e successive modifiche e integrazioni, in quanto applicabili e compatibili con la L.R. n 12/2008.

#### **Art. 8**

### **ORGANI DELL'ISTITUTO**

1. Sono organi dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna:
  - a) Il Consiglio di Amministrazione;
  - b) Il Direttore Generale;
  - c) Il Collegio dei Revisori.

#### **Art. 9**

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, composto da tre componenti di cui uno designato dal Ministro della Salute e due eletti dal Consiglio Regionale con voto limitato, è nominato con decreto del Presidente della Regione. Nel decreto di nomina è fissata la data della prima convocazione. I componenti sono scelti tra esperti di programmazione e organizzazione in materia di sanità.
2. La convocazione del Consiglio di Amministrazione è disposta dal Presidente con preavviso di almeno 7 giorni, inviata a mano o mediante fax o con altro mezzo che ne attesti l'avvenuto ricevimento (Posta Elettronica Certificata - PEC). La convocazione alle sedute deve contenere l'indicazione dell'ora, data e luogo della riunione e dell'ordine del giorno; il Presidente può comunicare almeno 48 ore prima della riunione un ordine del giorno integrativo. In casi di particolare urgenza la convocazione straordinaria è disposta con preavviso di almeno 2 giorni.
3. Il Consiglio di Amministrazione, con voto unanime dei componenti, può comunque deliberare su argomenti non previsti all'ordine del giorno.
4. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal Presidente e sono valide con la presenza della maggioranza assoluta dei componenti.

5. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche e possono essere ammesse persone estranee solo per comunicazioni o approfondimenti istruttori o tecnici su argomenti all'ordine del giorno.
6. Le delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.
7. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, su invito del Presidente, il Direttore Generale, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo. Può inoltre essere invitato a partecipare il Collegio dei Revisori.
8. I verbali delle adunanze del Consiglio sono archiviati presso la Direzione Generale, Servizio Affari Generali. Le funzioni di segretario verbalizzante sono espletate dal dirigente del Servizio Affari Generali, o da altro dirigente amministrativo della Direzione Generale designato dal Presidente.
9. La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con quella di consigliere regionale, componente di giunte provinciali e comunali, nonché con il ruolo di dipendente della Regione e di dipendente dell'Istituto. Si applicano, altresì, le cause di incompatibilità previste dall'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 1995, n. 20 (Semplificazione e razionalizzazione dell'ordinamento degli enti strumentali della Regione e di altri enti pubblici e di diritto pubblico operanti nell'ambito regionale).
10. Il Consiglio di Amministrazione dura in carica cinque anni ed i componenti possono essere rinominati per non più di una volta. In caso di dimissioni, decadenza, impedimento o morte di uno o più consiglieri, il Presidente della Regione provvede alla sostituzione secondo quanto disposto dalla L.R.12/2008.

#### **Art. 10**

#### **DECADENZA DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il componente il Consiglio di Amministrazione decade dalla carica nei seguenti casi:
  - a) per il sopravvenire di uno dei casi che ne determinano l'ineleggibilità;
  - b) per assenza, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Consiglio di Amministrazione.
2. La causa di decadenza è comunicata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione al Presidente della Regione che la contesta all'interessato il quale ha dieci giorni di tempo per controdedurre; trascorso tale termine il Presidente della Regione decide definitivamente.

**Art. 11**  
**DIMISSIONI**

1. Le dimissioni di un componente del Consiglio di Amministrazione devono essere comunicate per iscritto al Presidente della Regione e agli organi che hanno proceduto alla designazione, oltreché all'IZS della Sardegna. In caso di dimissioni dalla carica di Presidente, il Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla sua elezione deve prenderne atto nella prima seduta utile successiva alla data di presentazione e comunque non oltre 30 giorni, e procedere a una nuova elezione.

**Art. 12**  
**SOSTITUZIONE**

1. In caso di cessazione o di decadenza dei componenti il Consiglio di amministrazione, si procede alle sostituzioni con le modalità previste dal precedente articolo 9.
2. I nuovi nominati restano in carica per il tempo residuo che rimaneva da compiere ai predecessori.

**Art. 13**  
**COMPITI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione ha compiti di indirizzo, coordinamento e verifica delle attività dell'Istituto.
2. Il Consiglio di Amministrazione:
  - a) delibera la proposta di statuto entro novanta giorni dall'insediamento;
  - b) procede alla nomina del Presidente;
  - c) delibera il regolamento aziendale, su proposta del Direttore Generale, entro novanta giorni dall'insediamento;
  - d) definisce gli indirizzi generali per la programmazione annuale e pluriennale dell'Istituto;
  - e) approva il bilancio preventivo economico annuale, corredato dalla nota illustrativa, dal piano triennale degli investimenti e dalla relazione del Collegio dei Revisori, sottoposto con delibera del Direttore Generale; (art. 25, comma 4, D. Lgs. 118 del 23 giugno 2011);
  - f) delibera ogni altro provvedimento attinente a materia riservata al Consiglio di Amministrazione dalle leggi e dallo statuto.

3. Qualora il Consiglio di Amministrazione non ottemperi alle disposizioni di cui al comma 2, punti a) e c), la Regione nomina un Commissario che provvede all'adozione dello statuto e del regolamento aziendale entro quarantacinque giorni dalla nomina.

#### **Art. 14**

#### **SCIoglimento DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

1. Il Consiglio di Amministrazione può essere sciolto con provvedimento del Presidente della Regione, nel caso di dimissioni della maggioranza dei componenti o di ripetute e gravi violazioni delle disposizioni normative e statutarie o per il verificarsi di situazioni tali da compromettere il regolare funzionamento dell'Istituto.
2. Al verificarsi dei casi di cui al comma 1, con lo stesso provvedimento di scioglimento del Consiglio di Amministrazione, il Presidente della Regione nomina un Commissario.

#### **Art. 15**

#### **INDENNITA'**

1. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità pari al 10 per cento dell'indennità lorda annua fissata dalle norme e regolamenti vigenti per il Direttore Generale dell'Istituto.
2. al Presidente del Consiglio di Amministrazione compete un'indennità pari al 20 per cento dell'indennità lorda annua fissata per il Direttore Generale dell'Istituto.
3. Ai componenti del Consiglio di Amministrazione che, per lo svolgimento del loro incarico, si rechino in trasferta, o che risiedano in altra località rispetto alla sede legale, compete il rimborso spese secondo quanto previsto per i dirigenti dell'Amministrazione Regionale.

#### **Art. 16**

#### **IL PRESIDENTE**

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella prima seduta, elegge a maggioranza assoluta tra i suoi componenti il Presidente.
2. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio e ne dirige i lavori assicurandone il buon andamento.
3. Il Presidente vigila sull'osservanza dello statuto e sul rispetto dell'attuazione degli indirizzi generali per la programmazione annuale e pluriennale definiti dal Consiglio di Amministrazione e sull'esecuzione delle delibere consiliari.

**Art. 17**  
**IL DIRETTORE GENERALE**

1. Il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell'Istituto e la responsabilità complessiva della direzione e della gestione.

In particolare:

- a) sovrintende al funzionamento dell'Istituto;
  - b) propone lo statuto, e successive eventuali modifiche, al Consiglio di Amministrazione;
  - c) propone al Consiglio di Amministrazione, che lo delibera, il regolamento aziendale e lo trasmette per l'approvazione alla Giunta Regionale;
  - d) definisce, sulla base della programmazione regionale e degli indirizzi generali del Consiglio di Amministrazione, la programmazione annuale e pluriennale dell'Istituto;
  - e) predispone e adotta il bilancio di previsione, le relative variazioni e il conto consuntivo;
  - f) delibera la destinazione dell'eventuale avanzo e la copertura della perdita dell'esercizio e il riequilibrio della situazione economica;
  - g) predispone la relazione programmatica annuale;
  - h) assume tutti gli atti relativi alla gestione giuridica ed economica del personale secondo le disposizioni di legge e contrattuali vigenti;
  - i) stipula i contratti, le convenzioni e le spese nell'ambito degli stanziamenti di bilancio proposti dai Dirigenti;
  - j) predispone il piano triennale delle attività, in attuazione degli obiettivi e degli indirizzi previsti dai piani sanitari regionali;
  - k) predispone la relazione gestionale annuale sull'attività svolta dall'Istituto e la propone alla valutazione del Consiglio di Amministrazione e della giunta Regionale;
  - l) propone il tariffario delle prestazioni da sottoporre all'approvazione della Giunta Regionale;
  - m) adotta i regolamenti interni, e tutti gli atti riguardanti la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e gestionale, nel rispetto degli indirizzi generali stabiliti dal Consiglio di Amministrazione;
  - n) sottoscrive gli ordinativi di incasso e pagamento unitamente al dirigente responsabile del Servizio Contabilità e Bilancio;
2. Il Direttore Generale è nominato con decreto del presidente della Regione secondo quanto disposto dal comma 2 dell'art. 12 della legge regionale n. 12 del 2008.

3. Il Direttore Generale è coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni da un Direttore Amministrativo e da un Direttore Sanitario, nominati con provvedimento motivato del Direttore Generale. Essi cessano dall'incarico entro tre mesi dalla data di nomina del nuovo Direttore Generale e possono essere riconfermati.
4. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore Generale può nominare il suo sostituto scelto tra il Direttore Sanitario o il Direttore Amministrativo.
5. Per gravi motivi, il Direttore Sanitario e il Direttore Amministrativo, possono essere sospesi o dichiarati decaduti dal Direttore Generale con provvedimento motivato.
6. Il rapporto di lavoro del Direttore Generale, del Direttore Sanitario veterinario e del Direttore Amministrativo è a tempo pieno, regolato da contratto di diritto privato di durata quinquennale, rinnovabile e non può comunque protrarsi oltre il sessantacinquesimo anno di età; i contenuti di tale contratto, ivi compresi i criteri per la determinazione degli emolumenti, sono quelli previsti dal decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.
7. Trascorsi diciotto mesi dalla nomina del Direttore Generale la Giunta regionale verifica i risultati conseguiti e il raggiungimento degli obiettivi affidati e, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione, procede o meno alla conferma entro i tre mesi successivi alla scadenza del termine. La disposizione si applica in ogni altro procedimento di valutazione dell'operato del Direttore Generale.
8. Quando ricorrano gravi motivi o la gestione presenti una situazione di grave disavanzo o in caso di violazione di leggi o del principio di buon andamento e di imparzialità dell'amministrazione, la Giunta regionale risolve il contratto dichiarando la decadenza del Direttore Generale e provvede alla sua sostituzione, previo parere del Consiglio di Amministrazione. Si prescinde dal parere nei casi di particolare gravità e urgenza.
9. Il Consiglio di Amministrazione, nel caso di manifesta non attuazione del piano triennale delle attività di cui al comma 1 lettera j, può chiedere alla Giunta regionale di revocare il Direttore Generale o di non disporre la conferma, ove il contratto sia già scaduto.
10. Per quanto non espressamente previsto valgono le norme di cui al decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche e della legge regionale n. 10 del 2006, e successive modifiche.

#### **Art. 18**

#### **COLLEGIO DEI REVISORI**

1. Il Collegio dei Revisori dura in carica cinque anni, è nominato con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta Regionale ed è composto da tre componenti, di cui uno designato dalla Giunta Regionale su proposta dell'Assessore dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale, fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 27

- gennaio 1992, n. 88 (Attuazione della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili), uno designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ed uno, iscritto nel registro dei revisori contabili di cui al decreto legislativo n. 88 del 1992, designato dal Consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti del luogo in cui ha sede l'Istituto.
2. Il Collegio dei Revisori elegge il proprio Presidente nella prima seduta convocata dal Direttore Generale dell'Istituto.
  3. Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza delle leggi, verifica la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza del rendiconto generale alle risultanze delle scritture contabili, esamina i bilanci, le relative variazioni e l'assestamento.
  4. Il Collegio dei Revisori accerta almeno ogni trimestre la consistenza di cassa e può chiedere notizie al Direttore Generale sull'andamento dell'Istituto.
  5. I revisori possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo.

#### **Art. 19 DIRETTORE SANITARIO**

1. Il Direttore Sanitario è un medico veterinario in possesso di documentate competenze nel settore della sanità pubblica veterinaria, che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnico-sanitaria nell'Istituto ovvero in enti o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Sanitario dirige i servizi tecnico-scientifici dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili tecnici sanitari al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.
3. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore Sanitario è sostituito da un dirigente preventivamente individuato dal medesimo.

#### **Art. 20 DIRETTORE AMMINISTRATIVO**

1. Il Direttore Amministrativo è un laureato in discipline giuridiche o economiche che non abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbia svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa nell'Istituto ovvero in enti pubblici o privati o strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.
2. Il Direttore Amministrativo dirige i servizi amministrativi dell'Istituto e fornisce parere obbligatorio per i profili di legittimità al Direttore Generale sugli atti relativi alle materie di competenza.

3. In caso di assenza o impedimento temporaneo il Direttore Amministrativo è sostituito da un dirigente preventivamente individuato dal medesimo.

**Art. 21**  
**PERSONALE**

1. Il personale dell'Istituto fa parte del comparto della Sanità pubblica. Al personale si applica il CCNL dei dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale.
2. Il rapporto di lavoro del personale dell'Istituto è disciplinato dalle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 502 del 1992, e nel decreto legislativo n. 165 del 2001 e loro successive modifiche ed integrazioni.
3. Ai concorsi per l'assunzione nell'Istituto si applica il regolamento previsto dall'articolo 18, comma 1 del decreto legislativo n. 502 del 1992, e successive modifiche.

**Art. 22**  
**CONTROLLO**

Il controllo degli atti è esercitato ai sensi della Legge Regionale n. 14 del 1995, così come modificato dalla Legge Regionale n. 5 del 28.12.2009 (Finanziaria 2010), come regolamentato dall'allegato n. 1 alla delibera della Giunta Regionale n. 21/44 del 3.06.2010, che fa parte integrante del presente statuto.

**Art. 23**  
**COLLEGIO DI DIREZIONE**

1. Il Collegio di Direzione è un organismo collegiale di consultazione del Direttore Generale ed è composto come segue:
  - ✓ Direttore Generale
  - ✓ Direttore Sanitario
  - ✓ Direttore Amministrativo
  - ✓ Da due dirigenti responsabili di struttura complessa, individuati dal Direttore Generale di cui uno in rappresentanza delle strutture complesse della sede centrale e uno in rappresentanza delle strutture complesse territoriali.
2. Il Collegio viene convocato dal Direttore Generale si esprime nelle seguenti materie:
  - a) elaborazione dei programmi di attività;
  - b) programmazione e valutazione delle attività tecnico-scientifiche;
  - c) organizzazione e sviluppo dei servizi;

- d) governo delle attività sanitarie;
- e) utilizzo delle risorse umane;
- f) valutazione dei risultati;
- g) formazione e aggiornamento del personale.

Il funzionamento del Collegio di Direzione è disciplinato dal regolamento aziendale di cui all'art.5 della L.R. 12/2008.

#### **Art. 24**

### **PRODUZIONE MEDICINALI E VACCINI**

1. L'IZS, sulla base delle norme vigenti, può provvedere alla produzione, alla commercializzazione e alla distribuzione di medicinali e prodotti occorrenti per la lotta contro le malattie degli animali e all'espletamento delle funzioni di sanità pubblica veterinaria.
2. Il Direttore Generale, quale rappresentante legale dell'Istituto, sentito il parere del Consiglio di Amministrazione e previa intesa con la Giunta Regionale, può associare l'Istituto ad altri enti pubblici per costruire aziende speciali per lo svolgimento delle attività di produzione, immissione in commercio e distribuzione di medicinali e di altri prodotti necessari alle attività di sanità pubblica veterinaria.

#### **Art. 25**

### **PRESTAZIONI A FAVORE DEI PRIVATI**

1. Fermo restando l'assolvimento dei compiti istituzionali l'IZS può stipulare convenzioni o contratti per la fornitura di servizi e per l'erogazione di prestazioni a pagamento a soggetti privati, aziende, enti, associazioni, organizzazioni, purché compatibili con i compiti istituzionali di controllo.

#### **Art. 26**

### **PARI OPPORTUNITA'**

1. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna riconosce la differenza tra i sessi come valore fondamentale dell'umanità.
2. Si impegna a promuovere ed attuare azioni positive per garantire oggettive condizioni di pari opportunità tra uomini e donne nell'accesso al lavoro, nello sviluppo professionale e di carriera e nelle attribuzioni dei livelli di responsabilità del personale dipendente.
3. Le misure per favorire pari opportunità sono adottate in conformità alle disposizioni in materia di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125, all'art. 57 del D.Lgvo 30 marzo 2001 n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, alle direttive

impartite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica e ai Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro del Servizio Sanitario Nazionale.

**Art. 27**

**NORME FINALI E TRANSITORIE**

1. Il presente Statuto si compone di 17 pagine e trova applicazione dalla data di sottoscrizione del Decreto del Presidente della Regione che lo emana previo espletamento delle procedure di cui all'art. 4 della L.R. 4 agosto 2008 n.12.

Assunto con atto deliberativo n. 2.2 del 26.03.2012

**IL PRESIDENTE**

F.to Dott. Giovanni Maria Carboni



**REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**Allegato n. 1 alla Delib.G.R. n. 21/44 del 3.6.2010**

**Articoli da inserire negli statuti degli Enti/Agenzie regionali di cui alla tabella a) della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14 e successive modifiche e integrazioni.**

**Art. 1**

**Indirizzo, vigilanza e controllo**

I controlli dell'Ente/Agenzia sono effettuati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale 15 maggio 1995 n. 14 e successive modifiche e integrazioni.

**Art. 2**

**Atti sottoposti a controllo**

1. Sono sottoposti a controllo preventivo di legittimità e di merito, consistente nella valutazione della coerenza dell'atto con gli indirizzi generali della programmazione regionale e con le direttive impartite dalla Giunta regionale e con gli atti di indirizzo degli Assessorati competenti, gli atti rientranti nelle seguenti categorie:

- a) programmi di attività;
- b) bilanci di previsione e relative variazioni e bilanci consuntivi;
- c) regolamenti interni;
- d) atti di disposizione del patrimonio eccedenti l'ordinaria amministrazione e contratti di valore superiore a 500 mila euro. In tal caso, l'atto da sottoporre a controllo è quello di attivazione della procedura di gara;
- e) regolamenti ed altri atti a contenuto generale riguardanti l'ordinamento degli uffici, la pianta organica, lo stato giuridico e il trattamento economico del personale;
- f) deliberazioni concernenti la costituzione di società e di altre forme associate e la partecipazione ad esse;
- g) atti attinenti alle procedure concorsuali ed alla costituzione di rapporti di lavoro;
- h) atti attinenti all'attribuzione di incarichi di consulenza.

**Art. 3**

**Trasmissione degli atti**

- 1. Gli atti soggetti a controllo sono inviati, a pena di decadenza, entro dieci giorni dalla loro adozione all'Assessorato regionale competente.
- 2. Il controllo degli atti di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dall'Assessorato competente in materia di Personale.
- 3. Il controllo degli atti di cui alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 2, è effettuato dagli Assessorati competenti nelle materie oggetto dell'attività dell'Ente/Agenzia.
- 4. Gli atti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 2 sono sottoposti anche al controllo preventivo di legittimità contabile dell'Assessorato competente in materia di bilancio e sono inviati, per conoscenza, al Consiglio regionale.
- 5. Al fine di semplificare e snellire le procedure di controllo, quando gli atti di cui alla lettera b) riguardino spese relative al personale dipendente, gli stessi sono trasmessi anche all'Assessorato



## REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

del Personale, che esprime il proprio parere entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione dell'atto.

6. Le variazioni compensative tra i capitoli della medesima Unità Previsionale di Base e i prelievi dai fondi di riserva sono effettuati con determinazione del Direttore generale e sono inviate, per conoscenza, entro 15 giorni dalla loro adozione, a pena di decadenza, ai Consigli di amministrazione ovvero al Commissario straordinario, agli Assessorati competenti per materia ed all'Assessorato competente in materia di bilancio. Le variazioni sui residui sono trasmesse ai competenti Assessorati solo per conoscenza.

### Art. 4

#### Termini per la presentazione dei bilanci e delle relative variazioni

1. I bilanci di previsione degli enti e le relative variazioni, quando le entrate derivino anche in parte da trasferimenti della Regione, devono essere adottati entro venti giorni dalla data di approvazione, da parte della Giunta regionale, della proposta di bilancio regionale o delle relative variazioni.

2. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del bilancio regionale, devono essere adeguate l'entità dei contributi previsti nei propri bilanci a quelli contenuti nel bilancio regionale, mediante apposite variazioni di bilancio, da sottoporsi a controllo con le modalità di cui all'articolo 3, commi 1 e 3.

3. Al fine di rendere efficace il controllo sulle variazioni di bilancio, il termine ultimo per la presentazione delle stesse è fissato nel 20 novembre dell'anno a cui si riferiscono. Possono essere

3/3  
ammesse variazioni oltre tale data solo quando queste si riferiscano ad eventi verificatisi successivamente al 20 novembre.

### Art. 5

#### Esercizio Provvisorio

1. L'esercizio provvisorio è deliberabile esclusivamente quando lo stesso sia consentito nel rispetto dei termini di cui all'articolo 4, comma 1.

2. L'esercizio provvisorio può essere concesso in deroga al comma 1 solo in casi eccezionali debitamente motivati.

### Art. 6

#### Rendiconto generale

1. Il termine per la presentazione del rendiconto generale dell'esercizio scaduto il 31 dicembre dell'anno precedente è fissato al 15 maggio.

2. Il rendiconto generale è elaborato secondo quanto previsto dalla legge di contabilità regionale e deve essere corredato dalla relazione del collegio dei revisori.

### Art. 7

#### Enti/Agenzie in contabilità economico – patrimoniale

1. Gli Enti/Agenzie in regime di contabilità economico - patrimoniale, sottopongono a controllo secondo le modalità di cui all'articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14:

↑ il budget economico e finanziario, nei termini di cui all'articolo 4;

↑ le variazioni al budget economico e finanziario;

↑ il bilancio d'esercizio, da presentarsi nei termini previsti dagli articoli 2364 e 2478 bis del codice civile.